

## **STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE COSTRUIRE SCUOLE**

### **ART. 1 – Costituzione e denominazione dell'Associazione**

E' costituita una Associazione senza scopo di lucro con la denominazione "COSTRUIRE SCUOLE".

### **ART. 2 – Sede**

L'Associazione ha sede in MILANO. Essa potrà, con delibera dell'assemblea degli associati istituire proprie sedi distaccate su tutto il territorio italiano e anche in altri paesi esteri.

### **ART. 3 – Scopi e attività**

L'Associazione, che si propone di favorire la partecipazione alla vita sociale e culturale dei cittadini, si prefigge di svolgere attività, di diversa natura, di interesse civico, sociale e culturale finalizzate a favorire sul territorio nazionale un sistema di edilizia scolastico moderno, sicuro e coerente con l'attività di educazione e formazione delle nuove generazioni di bambini e ragazzi.

In tal senso l'associazione si prefigge, promuovendo la partecipazione dei propri associati:

- a) di favorire e realizzare attività culturali e di promozione sociale di ogni tipo;
- b) di creare centri studi e di ricerca, nonché la diffusione di quanto ideato o prodotto tramite pubblicazioni ed attività editoriali;
- c) di elaborare attività di studio, nonché la progettazione e realizzazione di programmi di ricerca e di cooperazione e/o scambio culturale e/o economico fra l'Italia e altri paesi;
- d) di studiare e promuovere la cultura della scuola e della cura del diritto allo studio, in tutte le implicazioni che esso richiede, a livello nazionale ed internazionale;
- e) di proporre ai decisori politici e alle parti sociali soluzioni legislative, amministrative, regolatorie e pattizie per rendere più efficace la programmazione degli investimenti correlati alla scuola e alle rispettive infrastrutture;
- f) di affrontare i problemi inerenti alle soluzioni edilizie per la scuola, alla programmazione delle manutenzioni cicliche degli edifici, patrocinando le soluzioni degli associati nelle sedi competenti;
- g) di tutelare i diritti della Associazione e dei suoi Associati, anche rappresentandoli sindacalmente presso le Autorità;
- h) di svolgere qualunque iniziativa connessa alla promozione ed allo sviluppo della comune attività imprenditoriale e associativa degli associati.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività affine agli scopi fissati dal presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare e finanziaria, utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti al presente statuto.

### **ART. 4 – Durata**

La durata dell'Associazione è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea.

## **ART. 5 – Risorse Economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative annuali il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi degli aderenti e di Enti privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi Internazionali;
- d) bandi nazionali ed internazionali di ricerca;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate patrimoniali;
- g) entrate derivanti da accessorie attività culturali, consulenziali, editoriali, nonché da iniziative promozionali.

Il fondo comune, costituito con le risorse economiche descritte al comma precedente, non può essere ripartito tra gli associati né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione, salvo la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie connesse con le proprie attività istituzionali alla promozione del fine dell'ente, con espresso divieto di redistribuzione delle quote associative o di avanzi di esercizio tra gli associati, anche in forma indiretta.

## **ART. 6 – Associati**

Possono far parte della Associazione, in qualità di associati, tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché tutti gli Enti privati, ricomprendendo le aziende, sia singole che in forma di gruppo, le cooperative, le fondazioni e le Associazioni, interessati a promuovere lo scopo istituzionale in osservanza e nel rispetto del presente statuto.

Il numero dei soci è illimitato.

L'ingresso di nuovi associati successivo alla costituzione non comporta cambiamenti nell'atto costitutivo.

L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l'obbligo di versare una quota annuale come stabilita dall'art. 5, primo comma, lett. a).

Può diventare socio chiunque (persona fisica o ente) si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto. Essi devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita (o i dati identificativi dell'ente) unitamente all'attestazione di accettare ed

attenersi allo statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

#### **ART. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione degli associati**

L'ammissione ad Associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

I nuovi associati vengono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.

Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, successivamente al versamento della quota associativa da parte di questi ultimi.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della fine dell'anno.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri per:

- a) mancato versamento della quota associativa di cui all'art. 5, primo comma, lett. a), per almeno un anno;
- b) comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione o tali peraltro da arrecare danni morali o immateriali alla stessa;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari o inadempimento di impegni operativi assunti verso l'Associazione;
- d) perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **ART. 8 – Diritti e doveri degli associati**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Agli associati è richiesto:

- a) di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) di mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri associati e dell'Associazione stessa;
- c) di versare con regolarità la quota associativa.

Gli associati hanno diritto:

- a) di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni o eventi da questa promosse;
- b) di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) di accedere alle cariche associative.

Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

## **ART. 9 – Organi dell'Associazione**

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Assemblea degli associati.

Le cariche associative sono elettive.

I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti con voto palese.

Tutte le cariche associative sono elettive.

Tutte le cariche elettive hanno durata di 3 (tre) anni.

## **ART. 10 – Assemblea degli associati**

L'assemblea dell'Associazione è formata dai soci ed è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Presidente designa un Segretario che lo assiste nei lavori e redige il processo verbale dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da un terzo degli Associati.

L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato agli associati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea dev'essere convocata almeno una volta l'anno.

I compiti dell'Assemblea sono i seguenti:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) determinare l'indirizzo generale delle attività sociali;
- c) deliberare sulle questioni di particolare importanza riguardanti la vita dell'Associazione;
- d) ratificare l'entità delle quote associative e dei contributi integrativi;
- e) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori, di cui fissa i poteri;
- g) deliberare le modifiche dello Statuto sociale.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può esprimere, oltre al proprio voto, quello di un solo altro Associato che egli rappresenti per delega. La delega deve risultare da atto scritto rispondente ai requisiti formali stabiliti dal Consiglio Direttivo e non è trasferibile.

Per la costituzione legale dell'Associazione devono essere presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno due terzi degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida se è presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le assemblee dell'Associazione potranno validamente svolgersi anche con l'intervento dei partecipanti dislocati in più luoghi, collegati con modalità audio e/o video, a condizioni che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tale circostanza la riunione si ritiene svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **ART. 11 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da minimo tre e massimo sette membri, eletti dall'Assemblea degli Associati che in sede di elezione ne determinerà preliminarmente il numero da votare.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora in corso di carica uno o più Consiglieri vengano a mancare, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Non sono ammesse deleghe.

Le sedute sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere siano approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

I Consiglieri che risultino assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decadono dalla carica.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto dal Presidente, mediante messaggio di posta elettronica o mezzo equivalente inviati almeno tre giorni prima della riunione; nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto a un giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal membro più anziano presente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno validamente svolgersi anche con l'intervento dei partecipanti dislocati in più luoghi, collegati con modalità audio e/o video, a condizioni che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi del Consiglio Direttivo oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tale circostanza la riunione si ritiene svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **ART. 12 – Consiglio Direttivo: compiti**

I Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- svolgere i mandati specifici affidati dall'Assemblea;
- studiare i problemi ed esaminare le questioni inerenti alla difesa degli interessi dell'Associazione, deliberando nel merito
- predisporre il rendiconto annuale, redigendo il consuntivo e il preventivo;
- determinare l'ammontare della quota associativa annua, degli eventuali contributi integrativi e le modalità di versamento;
- compiere ogni atto inerente la gestione della associazione;
- deliberare sugli atti di disponibilità del patrimonio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci, potendone delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare, con la presenza di almeno due terzi dei componenti e con la stessa maggioranza di voti, le modifiche statutarie da sottoporre a ratifica dell'Assemblea, non oltre sei mesi;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- compiere ogni altro atto non espressamente riservato, dalla legge o dal presente statuto, alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

### **ART. 13 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa; tale organo convoca e presiede il consiglio, l'Assemblea e assume la rappresentanza degli interessi specifici dell'Associazione presso terzi. In caso di assenza o impedimento del presidente le mansioni vengano assunte dal vice presidente; della assenza o dell'impedimento del Presidente farà fede la firma del Vice-presidente, nominato anch'esso dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 14 – Scioglimento e Liquidazione**

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

### **ART. 15 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio a quanto stabilito dal codice civile.

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia a quanto stabilito dal codice civile.

Milano, 15 marzo 2021